

ACCORDO “PROGETTO SMILE”

Tra le seguenti parti:

- 1) Alleanza Assicurazioni S.p.A. (di seguito, “ALLEANZA”), con sede a Milano in piazza Tre Torri n. 1, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore* dott. Davide Passero e dott.ssa Claudia Ghinfanti,
e
- 2) Nome, cognome _____, C.F.: _____ nato a _____ il _____ nella sua qualità di dipendente di Alleanza Assicurazioni S.p.A. (di seguito, SMILER)

premesse che:

- il Progetto Smile prevede l'utilizzo del Social Media Networking con scopi professionali da parte di alcuni collaboratori della rete di vendita ALLEANZA ed in particolare l'apertura di una Fanpage sul social network Facebook con l'obiettivo di promuovere prodotti, attività ed iniziative di ALLEANZA.
- i collaboratori della rete di vendita che faranno parte del progetto Smile (“SMILER”) riceveranno da ALLEANZA una email che descriverà le modalità di attivazione del servizio e di accesso all'interfaccia web che gestisce l'integrazione della Fanpage a loro assegnata. Il nome della pagina conterrà il nome e cognome dello SMILER nonché una breve descrizione del relativo ruolo;
- ogni SMILER avrà la possibilità di dare impulso alla propria attività professionale pubblicando sulla propria pagina social, nel rispetto delle regole descritte di seguito, momenti della propria attività professionale svolta nell'interesse dei clienti nonché condividendo contenuti presenti sulla pagina di ALLEANZA.
- intendendosi le premesse parti integranti del presente accordo, le parti stipulano e convengono quanto di seguito.

Articolo 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO

Anzitutto le presenti condizioni devono intendersi stipulate esclusivamente per la creazione, da parte dello SMILER, di una Fanpage come strumento di lavoro. Tale Fanpage sarà co-amministrata, anche mediante un tool di verifica dei contenuti immessi, da ALLEANZA per il tramite di un proprio incaricato.

La presente iniziativa viene attuata da ALLEANZA nei confronti di una pluralità di SMILER e non in esclusiva con lo SMILER sottoscrittore del presente accordo.

Articolo 2 – CONDIZIONI DI UTILIZZO

Il presente accordo è subordinato alla condizione che lo SMILER non utilizzi la Fanpage per attività contrarie alla legge, alle norme aziendali e/o che possano arrecare pregiudizio alla reputazione di ALLEANZA e non ostacoli, coadiuvandola, la co-amministrazione della Fanpage, sia nella parte della bacheca pubblica sia nella parte della messaggistica privata. In caso contrario l'accordo dovrà intendersi risolto per inadempimento dello SMILER e ALLEANZA potrà provvedere alla chiusura della pagina, informando lo SMILER.

A tal proposito, lo SMILER si obbliga a conformarsi alle normative vigenti in materia ed a quelle di seguito



citare a titolo esemplificativo e non esaustivo nonché alle linee guida predisposte per l'utilizzo della Fanpage, quale strumento di lavoro. Nello specifico, lo SMILER:

2.1. ha l'obbligo di prendere visione e di attenersi ai termini e alle condizioni generali del Social Network che vorrà utilizzare e di controllare come possono essere utilizzate le informazioni che vengono pubblicate online (anche e soprattutto in materia di hate speech, oblio, violazione del diritto di copyright, etc.). Eventuali violazioni e contenuti illeciti potranno subire la rimozione da parte di ALLEANZA;

2.2. dovrà inoltre astenersi dal trattare materiale riferibile ad ALLEANZA sul proprio profilo personale, e quindi al di fuori della Fanpage, fatta salva la possibilità di condividere alcuni contenuti già resi pubblici da ALLEANZA tramite i propri canali Social;

2.3. utilizzerà la Fanpage al solo scopo di promuovere attività e prodotti di ALLEANZA o comunque per comunicare contenuti riferibili ad ALLEANZA. Si impegna a non pubblicare o comunque utilizzare la Fanpage per comunicare contenuti personali e/o esprimere opinioni esorbitanti dal proprio ruolo professionale; si impegna altresì ad evitare l'utilizzo di contenuti aventi ad oggetto brand concorrenti, e se ciò dovesse avvenire, ogni fatto menzionato dovrà essere prontamente verificabile tramite riferimento ad una fonte terza affidabile e con solida reputazione (c.d. "fact checking");

2.4. Nel caso di interruzione del rapporto di lavoro con la Società, la fanpage oggetto del presente accordo dovrà essere eliminata e non potrà in nessun caso essere convertita in una nuova pagina ad un qualunque altro utilizzo personale o professionale. ALLEANZA senza alcun preavviso potrà procedere alla immediata chiusura della pagina a seguito dell'avvenuta cessazione del rapporto ovvero della ricezione della comunicazione di interruzione del rapporto nel caso di dimissioni.

2.5. non potrà porre in essere alcun comportamento o atteggiamento non etico o addirittura riconducibile a fattispecie di illecito (ad esempio molestie, minacce, intimidazioni, insulti, oscenità, intolleranza razziale o religiosa ed in genere ogni altra condotta inammissibile sul luogo di lavoro). ALLEANZA sposterà formale denuncia avanti alla competente Autorità in presenza di illeciti di qualsiasi tipo riferibili all'attività dello SMILER oggetto del presente accordo, siano tali illeciti di tipo informatico quali diffamazione, ingiuria, o le più gravi ipotesi di cyber-stalking, cyber-revenge e pedopornografia, o siano reati c.d. comuni di cui ALLEANZA dovesse avere contezza, anche nell'ambito della co-amministrazione della Fanpage oggetto del presente accordo od in qualsiasi altra modalità (ad esempio tramite la testimonianza di un whistleblower, la cui identità verrà accuratamente secretata per effetto della L. 179/2017). Qualsiasi tipo di contenuto illecito verrà rimosso da parte di ALLEANZA, previa legalizzazione dei contenuti oggetto di illecito della Fanpage;

2.6. avrà un obbligo di riservatezza e rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, relativamente ad informazioni e dati in suo possesso in ragione del proprio ruolo professionale ed in particolare dovrà: i) evitare di divulgare contenuti che possano violare la privacy dei colleghi o terzi in genere ii) avere cura di non diffondere informazioni riservate aziendali iii) astenersi dal divulgare informazioni su clienti, partner aziendali o fornitori nelle comunicazioni sui Social Media;

2.7. si impegna, al fine di tutelare entrambe le parti, a non violare il diritto d'autore di terzi tramite contenuti online. In questo senso è lecito postare link a materiale reso disponibile online dal titolare dei diritti relativi o procedere all'utilizzo di contenuti a condizione che sia stato autorizzato dal titolare dei diritti;

2.8. utilizzando la Fanpage solo per promuovere attività e prodotti di ALLEANZA, dovrà comunque uniformarsi alle regole di netiquette esplicitate nella pagina istituzionale della Compagnia;

2.9. dovrà rendere coerente la Fanpage anche a livello grafico ed avrà l'obbligo di garantire la coerenza ai valori aziendali delle comunicazioni e dei contenuti pubblicati. Per questa ragione, qualsiasi opinione espressa tramite e sulla Fanpage potrà essere unicamente manifestazione di un parere professionale e opinioni di carattere personale o contenuti illeciti o comunque contrari ai valori aziendali saranno rimossi da parte di ALLEANZA.



2.10. è consapevole che tutti i contenuti pubblicati, ritenuti inadeguati e/o inappropriati rispetto alle finalità della pagina o in contrasto con le condizioni del presente accordo, con la normativa vigente e con le disposizioni aziendali verranno tempestivamente rimossi da ALLEANZA.

2.11. si impegna in ogni caso, entro il termine di 7 giorni, ad apportare alla Fanpage tutte le eventuali modifiche e/o variazioni richieste da ALLEANZA. In caso di mancato adempimento entro il predetto termine, ALLEANZA potrà procedere a modificare direttamente la Fanpage.

2.12. dovrà garantire una partecipazione effettiva al progetto oggetto del presente accordo attraverso una pubblicazione periodica di almeno 1 contenuto al mese sulla fanpage per mantenerla attiva. In assenza di pubblicazione di contenuti per un periodo di tempo pari a 3 mesi, la fanpage verrà considerata inattiva e la Compagnia provvederà automaticamente alla chiusura della pagina senza necessità di alcun preavviso.

Art. 3 – DURATA E RECESSO

Il presente accordo avrà validità dal momento della sottoscrizione e per tutta la durata dell'adesione dello SMILER al Progetto Smile, restando stabilito che gli effetti del presente accordo cessano con il venir meno della partecipazione dello SMILER al progetto.

ALLEANZA avrà facoltà di recesso dal presente accordo in qualunque momento, mediante semplice comunicazione scritta allo SMILER senza che ciò comporti alcun diritto a risarcimento o indennizzo per lo SMILER. A far tempo dalla cessazione dell'efficacia del presente accordo lo SMILER sarà obbligato a porre immediatamente fine all'uso della Fanpage utilizzata.



La facoltà di recesso dal presente accordo è altresì attribuita allo SMILER che potrà esercitarla in qualunque momento, senza poter accampare alcuna ulteriore pretesa mediante comunicazione scritta ad ALLEANZA. Nel caso di violazioni delle normative vigenti e di quanto previsto nel presente accordo, ALLEANZA potrà comminare le sanzioni opportune.

Il presente accordo non potrà essere modificato e gli eventuali patti speciali, aggiuntivi, modificativi od integrativi non avranno alcuna validità se non risulteranno stipulati con ALLEANZA.

Art. 4 – COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

Le parti convengono che le comunicazioni o notifiche relative al presente contratto dovranno essere eseguite a mezzo posta elettronica ordinaria ai rispettivi indirizzi email.

MILANO _____ il 26/01/2023 _____

Per accettazione

NOME COGNOME: _____ (SMILER) FIRMA _____

